



Mercoledì 24/04/2013

Incubatori di startup innovative: analisi dei requisiti normativi

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Meccanismo a punti per verificare il possesso delle caratteristiche necessarie.

Incubatori, ecco i requisiti. Il Decreto Ministeriale 21/02/2013 approda in Gazzetta Ufficiale (n. 91, 18/04/2013) e delinea le caratteristiche delle società di capitali che intenderanno sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative. Dopo la pubblicazione della prima bozza di regolamento sul crowdfunding operata dalla Consob il 29 marzo scorso, il mosaico dell'innovazione italiana si arricchisce di un ulteriore tassello.

I requisiti generali erano stati già introdotti nel panorama legislativo dal D.L. n. 179/2012. Possono essere riconosciute come "incubatori certificati" le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano o europeo. L'attività deve essere ovviamente indirizzata al sostegno delle startup innovative e può essere svolta anche in modo non esclusivo. Per quanto riguarda l'adeguata e comprovata esperienza in materia richiesta dal comma 5 dell'art. 25 del decreto, le recenti disposizioni stabiliscono che il requisito può essere soddisfatto grazie "all'avvalimento delle esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE)". La società può dunque usufruire delle competenze della propria forza lavoro per adempiere a tale obbligo.

Il possesso delle caratteristiche necessarie deve essere autocertificato mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico sottoscritto dal rappresentante legale della società. La Legge prevede un meccanismo a punti: i soggetti che vogliono iscriversi alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del Decreto, devono totalizzare un punteggio minimo complessivo di 30 punti ai sensi della Tabella A e almeno 40 punti in riferimento alla Tabella B (i link alle tabelle complete sono in calce all'approfondimento).

Nel primo caso, il legislatore vuole analizzare le strutture a disposizione degli incubatori, la presenza di macchinari per test o di sale prove prototipi, l'esistenza di contratti attivi con centri di ricerca, Università, partner finanziari o istituzioni pubbliche (ai sensi dell'art. 25, comma 5, lett. a,b,c,d). La Tabella B invece entra nel merito dell'attività prestata alle startup, valutando il numero di candidature pervenute negli ultimi dodici mesi, le realtà ospitate e i dati di coloro che hanno terminato con successo il percorso di incubazione, oltre che i capitali pubblici/privati raccolti. Grande importanza riservata infine ai brevetti: 3 domande presentate o registrate garantiscono un bottino di 10 punti.

Una volta valutate le condizioni d'accesso, le Camere di commercio monitoreranno la situazione con cadenza non superiore a sei mesi. I valori minimi individuati dalla normativa saranno oggetto d'analisi costante del Ministero dello Sviluppo Economico, che ogni anno, o in presenza di variazioni significative rilevanti, procederà alla modifica degli stessi con apposito provvedimento.

Per consentire un adeguato processo di controllo da parte dell'Amministrazione, l'incubatore certificato dovrà conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

TABELLA A

TABELLA B